

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 2-quaterdecies Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati

1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità.
2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta.